



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**  
**Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria**

**COMUNICATO UFFICIALE N° 2**

Riunione del 27 novembre 2014

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco

**CSA/02/2014-2015 – Reclamo della Società ASD Realsport Orta Nova avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Puglia Comunicato Ufficiale n° 2 del 29/10/2014 (perdita della gara n° 2002/CFA con il punteggio più sfavorevole, multa di €. 150,00 e sospensione da ogni attività federale dell'atleta Lupo Fabiana fino al 29/11/2014)**

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,

- letti ed esaminati i documenti;
- rilevato che il Nuovo Regolamento Giurisdizionale è stato approvato il 17/10/2014 con Delibera del Presidente CONI n° 151/79;
- visto l'art. 188 comma 1, del Nuovo Regolamento Giurisdizionale, che prevede l'entrata in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI;

**PREMESSO CHE**

- il reclamo andava proposto nei modi e nei termini stabiliti dal Nuovo Regolamento Giurisdizionale, entrato in vigore il 27/10/2014;
- il reclamo non è stato presentato nei termini previsti dall'art. 27 comma 2 del Regolamento Giurisdizionale, in quanto l'affissione all'albo del Comunicato Ufficiale n° 2 del Giudice Sportivo Territoriale Puglia è avvenuta in data 29/10/2014;
- ritenuto, pertanto, che il reclamo in questione è affetto da manifesta improcedibilità;

**P.Q.M.**

- dichiara improcedibile il reclamo di cui all'epigrafe, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del Regolamento Giurisdizionale

IL SEGRETARIO  
*f.to Giuseppe Mastronardi*

IL PRESIDENTE  
*f.to Avv. Giuseppe Bianco*

*Affisso in Bari, 28 novembre 2014*